

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,  
riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottoressa Lucia Fanti Consigliere

Dottor Nicola Saracino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 8187/17 Rg., trattata  
il 2 febbraio scorso e vertente tra

[REDACTED] a ([REDACTED]), in  
persona del [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata a Roma  
Via Antonio Bosio n. 2 presso l'Avvocato Massimo Luconi,  
che la rappresenta e difende per procura unita all'atto di  
citazione in appello.

[REDACTED]  
[REDACTED] ([REDACTED]), nella persona dei suoi  
Amministratori Straordinari [REDACTED] e  
[REDACTED] Avvocato Stefano [REDACTED] nonché elettivamente  
domiciliata [REDACTED] presso  
[REDACTED] il quale la  
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta in grado di appello.

CONCLUSIONI

Per la [REDACTED] "Voglia l'Ecc.ma  
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del  
presente atto di appello, per tutti i motivi ivi esposti in via  
principale, riformare integralmente la sentenza impugnata,



poiché illegittima ed ingiusta in quanto: - ha riscontrato rimesse revocabili nonostante i conti correnti de quibus fossero “affidati” e la prova dell’“affidamento” fosse ricavabile dalla documentazione in atti; - ha applicato erroneamente gli artt. 67 co. 3 e 70 L.F. anche in relazione al requisito della consistenza e durevolezza delle rimesse; - ha ritenuto sussistente la scientia decoctionis della Banca, erroneamente valutando i posti a sostegno della domanda avversaria nonché quelli depositati dalla Banca medesima ed ha conseguentemente disposto la revocatoria di tutte le rimesse individuate dalla procedura e confluite sui conti correnti de quibus nel periodo sospetto. Per l’effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, qui riproposte: i) rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; ii) in ogni caso, condannare la ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.

Per la ~~\_\_\_\_\_~~ - ~~\_\_\_\_\_~~ in ~~\_\_\_\_\_~~ “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respingere l’appello avversario e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, ed accessori come per legge”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 27 novembre 2017, la ~~\_\_\_\_\_~~ ha interposto appello avverso la sentenza con cui, il 21 aprile di quello stesso anno e così accogliendo la domanda della ~~\_\_\_\_\_~~



██████████, ai sensi dell'art. 67 secondo comma Lf il Tribunale Ordinario di Roma aveva revocato, rispettivamente nella misura di euro 4.318,00 ed euro 1.538.074,59, le rimesse che dopo il 16 marzo 2010, ovvero nei sei mesi precedenti la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della medesima appellante, erano confluiti sui conti correnti nn. 1182190 e 1416406, aperti, l'uno, presso l'Agenzia S. ██████████ e, l'altro, presso ██████████ - ██████████. Con la stessa sentenza, inoltre, il Tribunale aveva conseguentemente condannato la Banca alla restituzione dei suddetti importi, oltre il rimborso delle spese di lite.

Premesso altresì che il Tribunale, nella fattispecie, aveva innanzi tutto considerato come, in tema di rimesse su conto corrente, il ridetto 67 secondo comma Lf. andasse interpretato nel senso che le stesse, non fossero di per sé suscettive di revocatoria fallimentare, salvo quelle che, come previsto dal successivo terzo comma lett. b), avessero "... ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca". Sempre secondo la ricostruzione operata dal primo Giudice e a mente del successivo art. 70 terzo comma, inoltre, l'importo massimo revocabile doveva intendersi pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso tra i creditori.

Orbene, un primo motivo a sostegno del gravame ha avuto per oggetto l'applicazione del testé detto art. 70, non avendo il Tribunale tenuto conto dell'esistenza di affidamenti su entrambi i conti correnti, i quali avrebbero quindi escluso la revocabilità delle rimesse in parola, in quanto prive di efficacia cd. solutoria; sempre agli stessi fini, poi, il Tribunale



avrebbe anche erroneamente ravvisato i suddetti requisiti di legge in tema di consistenza e durevolezza.

Le ulteriori doglianze dell'appellante, quanto al resto, hanno investito la sussistenza, a torto ravvisata nella sentenza impugnata, dell'elemento della cd. scientia decoctionis.

All'atto della sua costituzione in giudizio, a sua volta la Siremar ha contestato il fondamento delle deduzioni avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto.

Preso atto delle rispettive conclusioni delle parti, a mente dell'art. 23 del DI n. 137/20 precisate tramite note scritte, depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Conformemente ai rilievi già svolti sul punto nella sentenza appellata, nel testo introdotto con la Novella del 2005 l'art. 70 terzo comma Lf contempla la revocabilità degli "... atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario", con il conseguente obbligo restitutorio di una "... somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso".

A parere di questa Corte, proprio lo specifico riferimento agli atti con efficacia estintiva di situazioni debitorie rende evidente, per quanto qui interessa, il diretto collegamento della norma ai pagamenti, costituenti l'oggetto della domanda revocatoria a mente dell'art. 67 secondo comma. Di conseguenza e diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, in particolare, non sembra lecito affermare che, in tema di accrediti in conto corrente, la norma abbia superato la nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie in tema di conto affidato, e che oramai debba



aversi esclusivo riguardo alla loro sommatoria, salvo poi anche dichiararne l'inefficacia nei limiti della differenza rispetto al loro residuo ammontare all'atto dell'apertura del concorso tra i creditori.

Nondimeno, tanto è affermato in via puramente incidentale, stante la mancata dimostrazione dell'asserto che si fosse trattato di due conti affidati. In mancanza di evidenze documentali a riguardo, infatti, la Corte è dell'avviso che siano lungi dall'integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti in tema di prova indiziaria dall'art. 2729 cc il mero protrarsi dei rapporti bancari, al pari che il dato affatto estrinseco del contenuto dei report della Centrale Rischi.

La presa d'atto di come in entrambi i casi si versa piuttosto in tema di conti cd. scoperti e, quindi, in via di principio non sia ravvisabile alcun superamento del limite di affidamento, induce egualmente così a recepire le conclusioni del Tribunale, nel senso che debba aversi riguardo all'intero ammontare delle rimesse succedutesi nel corso del cd. periodo sospetto.

Quanto poi all'ulteriore argomento di censura riguardante l'ulteriore requisito, come s'è detto previsto dall'art. 67 terzo comma ai fini dell'accoglimento della domanda, che le rimesse abbiano comportato un consistente e durevole abbattimento del saldo debitore, quanto al primo dei suddetti elementi la verifica del Tribunale, operata sulla scorta dell'indagine del Consulente tecnico d'ufficio, innanzi tutto ha avuto luogo in ragione del rapporto tra l'incidenza della rimessa sul saldo scoperto e l'incidenza della rimessa media, attraverso così la selezione degli accrediti in cui l'incidenza della rimessa sullo scoperto sia risultata superiore o eguale a quella media. Allo stesso proposito, il ridetto requisito della consistenza è stato ravvisato anche allorquando la rimessa sia risultata pari,



ovvero superiore, allo scoperto massimo registrato nel periodo complesso.

Sotto il restante profilo della durevolezza dell'abbattimento del saldo debitore, invece, l'indagine del Tribunale è transitata attraverso un'indagine sul lasso di tempo corrispondente alla permanenza della singola rimessa, di guisa che la stessa è stata ritenuta durevole in cui la stessa non sia stata interrotta, entro un lasso di tempo uguale o inferiore alla permanenza media delle rimesse stesse. Parimenti, la stessa indagine ha avuto luogo alla permanenza fissa dell'operazione, con la conseguenza che la stessa possa qualificarsi come durevole solo se, nei dieci giorni successiva, da prelievi tali da ridurla sotto la soglia della consistenza raggiunta in precedenza.

Nessun rilievo, giova precisare, è stato mosso dalle parti in merito alla congruità dei criteri discretivi testé detti.

Ebbene, in accordo con quanto rilevato in proposito dalla società appellante già nel corso del giudizio di primo grado e ribadito nell'atto di gravame, è dato riscontrare come il Tribunale, con riguardo alle rimesse operate sul conto n. 1416406, non si sia correttamente uniformato alle premesse poste ai fini della verifica del requisito della durevolezza, una volta considerato che, in effetti, il saldo attivo di tutte le rimesse ritenute revocabili, nei dieci giorni successivi, è risultato puntualmente azzerato in conseguenza di addebiti per un complessivo ammontare di pari importo.

Passando alla disamina del motivo riguardante l'elemento della consapevolezza circa lo stato di decozione della ██████████ a questo punto concentrata sulle rimesse operate sul conto corrente n. 182190, giova rammentare che, a tal proposito, il Tribunale aveva ravvisato la prova indiziaria sotto i concorrenti profili della natura della Banca appellante quale



operatore qualificato, come tale in grado di percepire gli elementi di crisi desumibili, tra l'altro, dal Resoconto di gestione allegato al bilancio dell'esercizio 2008 e dalla Relazione della Corte dei Conti sull'attività dell'intero ██████████  
██████████ Sempre ad avviso del primo Giudice, del resto, ulteriori elementi presuntivi sarebbero emersi dalle notizie di stampa in merito allo stato di crisi della società e dai report della Centrale Rischi, quanto alla progressiva riduzione dei rischi a scadenza come a revoca.

Ebbene, le considerazioni che precedono in ordine alla connotazione del conto come "scoperto", anziché affidato, bastano per smentire la tesi dell'appellante che il mancato superamento del limite di affidamento, in realtà insussistente, giustificasse la mancata percezione, da parte della Banca, delle criticità desumibili dai dati di bilancio.

Considerazioni analoghe, poi, valgono in merito alle risultanze delle Relazione allegata al bilancio dell'esercizio 2008 e della Relazione della Corte dei Conti; a quest'ultimo proposito, del resto, occorre anche tenere conto delle esplicite ammissioni formulate dalla ██████████ in merito all'evidenza del proprio stato di decozione, salvo poi aggiungere che il relativo dato d'allarme avrebbe dovuto essere temperato dalla non meglio chiarita prospettiva della cessione a terzi del proprio capitale azionario, in seguito non verificatasi.

Affatto generiche, infine, si rivelano le restanti prospettazioni dell'appellante, in merito alle risultanze della Centrale Rischi e alle notizie di stampa.

Liquidate come da dispositivo, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza.

PQM



